

La Tia non è una tassa E i rimborsi Iva sfumano

La Tia non è una tassa, ma è un corrispettivo. Quindi è dovuta l'Iva. E quindi sfumano le possibilità di ottenere i rimborsi dell'imposta indiretta per i cittadini. Con una disposizione interpretativa (articolo 14, comma 33 della manovra finanziaria approvata il 25 maggio 2010) il governo ha messo la parola fine al balletto delle sentenze, oscillanti appunto tra natura tributaria o meno della tariffa d'igiene ambientale, prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006. La norma in questione afferma che la disposizione in questione deve interpretarsi nel senso che la natura della tariffa prevista non è tributaria. Di conseguenza,



ma è la stessa disposizione a precisarlo, le controversie relative alla predetta tariffa, vanno portate dal giudice ordinario. Peraltro la regola della giurisdizione del giudice ordinario (anziché del giudice tributario) è riservata alle sole questioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma interpretativa in commento avalla l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate (risoluzioni 25/E del 5 feb-

braio 2003 e r.m. 250/E del 17 giugno 2008) per cui la natura della Tia non è di carattere tributario, ma civilistico. Tale natura è stata giustificata dal fatto che la tariffa si configura come il corrispettivo pagato dall'utente servizio di raccolta di rifiuti urbani, nell'ambito di un rapporto contrattuale. La linea di lettura dell'autorità fiscale (che porta all'assoggettamento a imposizione indiretta) non ha trovato seguito in alcuni orientamenti giurisprudenziali (sentenza n. 17526/2007 della Corte di cassazione, sentenza 238/2009 della Corte costituzionale). Ora il legislatore riconosce che la tariffa d'igiene ambientale costituisce il corrispettivo di un servizio pubblico nell'ambito di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, assoggettato a Iva. In qualche modo si tratta di una inversione di rotta rispetto alle sentenze che, optando per la natura tributaria, aveva escluso l'Iva per la Tariffa d'igiene ambientale e aperto la strada alla richiesta di rimborsi dell'Iva. La qualificazione di natura non tributaria della tariffa comporta una serie di altre conseguenze sia sul piano della riscossione (che non dovrebbe seguire dunque le regole dei tributi) sia sul piano sanzionatorio. E soprattutto sul piano dei ricorsi, che non vanno presentati alle commissioni tributarie, ma al tribunale ordinario.

